DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO NELLE PROVINCE RECENTEMENTE ISTITUITE

Art. 1

Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno

Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unita'; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, e' autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, e' ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei. Il personale assunto ai sensi del presente comma non puo' essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonche' di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale e' dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine e' fissato in novanta giorni. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilita' speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in

deroga al secondo comma dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla giunta regionale della Valle d'Aosta.

Versione in vigore dal 20 maggio 1995, non più in vigore dal 19 luglio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite
Estremi	Decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-funzionamento-degli-uffici-periferici-del/art-1-disposizioni-relative-all-organizzazione-e-funzionamento-degli-uffici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it